

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 12/05/2008 n. 2189  
d.lgs 163/06 Articoli 83, 84 - Codici 83.1, 84.1

In base all'attuale formulazione dell'art. 83, comma IV, d.lgs. 163/2006, "...il bando di gara per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi". Questa disposizione, secondo l'interpretazione che si sta affermando nella sua prima applicazione giurisprudenziale, sembra portare all'estremo la limitazione della discrezionalità della Commissione nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri (ne consegue, ad esempio, l'illegittimità di una *lex specialis* che, pur richiamando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nulla preveda in ordine agli elementi dell'offerta da considerare ed all'attribuzione dei punteggi). Ben diversa, tuttavia, era la situazione in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. nr. 163 del 2006: infatti, anche dopo l'intervento della Corte di Giustizia UE (sez. II, 24 novembre 2005, C-331/04) che aveva fortemente limitato la discrezionalità delle Commissioni di gara in subjecta materia, era tutt'altro che da escludere in assoluto siffatta facoltà di integrazione del bando.